



ATTO N. 1429/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Relatore Consigliere Luigi Masci

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento Interno

SULLA

***P*roposta di legge di iniziativa popolare**

Recante il seguente titolo:

“Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia”

così modificato:

“Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 3.02.2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 4.02.2010



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 3 febbraio 2010 ha esaminato l'atto n. 1429 ed ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole sull'atto emendato.

Il testo così modificato reca il seguente titolo: "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia".

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del R.I., comunicando altresì che riferirà oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento medesimo, il Consigliere Luigi Masci.



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa popolare, concernente: “Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 1 dicembre 2008 e trasmessa in pari data per il parere alla III Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 1429);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente e, udita la relazione della medesima, illustrata dal Consigliere Luigi Masci (ATTO N. 1429/BIS);

ATTESO che il testo emendato reca il seguente titolo: “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”;

VISTA la legge regionale n. 16 del 4.12.2006;

VISTA la legge regionale n. 30 del 22.12.2005;

VISTA la legge regionale n. 23 del 28.11.2003;

VISTA la legge n. 104 del 5.02.1992;

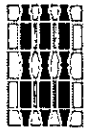
VISTA la legge regionale n. 13 del 28.02.2000;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con n. .. voti favorevoli. n. ...voti contrari e n.
voti di astensione, espressi nei modi di legge dai
... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



di approvare la legge regionale, concernente: “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”, composta da n. 17 articoli nel testo che segue:

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare “Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia”	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”
Art. 1 <i>(Principi e finalità)</i>	Titolo I Principi, finalità, strumenti Art. 1 <i>(Principi)</i>
1. La Regione Umbria in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconosce la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna quale nucleo fondante della società e quale soggetto sociale e politicamente rilevante a pieno titolo. E' parimenti considerato famiglia il nucleo formato da persone unite da vincoli di parentela o di affinità.	1. La Regione Umbria riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dai trattati internazionali in materia, dalla Costituzione, dallo Statuto regionale.
2. La famiglia costituisce l'ambito fondamentale di riferimento per tutti gli interventi, pubblici e privati, inerenti la salute, l'assistenza, l'educazione e la sicurezza sociale.	2. La Regione Umbria valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.
3. la Regione promuove un'organica ed integrata politica di supporto al nucleo familiare al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali. In particolare le politiche predisposte dalla Regione sono finalizzate a:	3. La Regione Umbria, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito.
a) favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni nelle diverse forme in cui esso si può realizzare;	4. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 16 (Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione) e degli artt. 16, comma 3 e

	17 dello Statuto, riconosce l'associazionismo familiare quale soggetto portatore di risorse e soggetto attivo nella programmazione regionale.
b) implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica e/o psichica;	
e) favorire la conciliazione delle esigenze professionali con quelle familiari;	
d) riconoscere l'essenzialità del lavoro casalingo quale attività fondamentale per la vita delle famiglie e, quindi, della società.	
4. La Regione tutela la vita sin dal concepimento in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante; ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.	
5. La Regione si impegna per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia al rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari.	
Art. 2 <i>(Interventi per le famiglie in formazione)</i>	Art. 2 <i>(Finalità)</i>
1. La Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 31 della Costituzione, favorisce la nascita di nuove famiglie con azioni finalizzate a facilitare il matrimonio, la procreazione e l'educazione dei figli.	1. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con la presente legge si propone di: a) promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi e le pari opportunità tra donne e uomini; b) favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni; c) implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica o psichica; d) favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali;

	e) sostenere il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza per la vita della famiglia e della società.
2. Al fine di rendere i nubendi pienamente consapevoli della grande dignità civile del matrimonio e per prepararli adeguatamente alla conoscenza e alla condivisione dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio sia verso il coniuge che verso la prole come previsti dal vigente Codice Civile e dalle leggi complementari in materia di famiglia, la Regione e i comuni promuovono l'istituzione di appositi corsi di preparazione al matrimonio da tenersi ad opera dei consulenti pubblici o accreditati e dei comuni, anche mediante convenzione con altri enti o strutture specializzati in materia di famiglia.	
3. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione:	
a) fornisce idonea garanzia fideiussoria alle giovani coppie che non siano in grado di fornire autonomamente garanzie agli istituti di credito per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa;	
b) riconosce un finanziamento finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 3,5 per cento sui mutui all'uopo contratti;	
c) assicura per la durata di cinque anni un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale in misura pari al massimo al 25 per cento dell'importo dovuto.	
4. Per fruire dei benefici di cui al comma 3, le coppie debbono essere sposate o comunque in procinto di sposarsi. Qualora le coppie non contraggano matrimonio entro un anno dal conseguimento del contributo, perdono il beneficio e sono tenute alla restituzione di quanto percepito. I richiedenti non devono essere proprietari di altro alloggio qualificabile adeguato ai sensi della normativa in vigore. L'alloggio, oggetto delle agevolazioni, deve possedere i seguenti requisiti:	
a) non essere di lusso ai sensi della normativa vigente;	
b) non avere superficie utile superiore a metri	

quadrati 80 da incrementarsi di metri quadrati 10 per ogni componente del nucleo familiare.	
5. Con esclusione delle esigenze legate all'acquisto della prima casa o alla locazione della casa coniugale di cui al comma 3, per favorire l'erogazione di finanziamenti alle "famiglie in formazione", casi come definite dal comma 5, la Regione riconosce un contributo, per l'abbattimento dei tassi di interesse fino a raggiungere un tasso massimo pari al 2 per cento in meno dell'indice EURIBOR, sui prestiti fino a euro 30.000,00 erogati alle "famiglie in formazione" per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate.	
6. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dal presente articolo per "famiglie in formazione" si intendono quelle che:	
a) contraggano matrimonio entro un anno dall'approvazione del provvedimento di assegnazione o lo abbiano contratto da non più di cinque anni dalla domanda di assegnazione del beneficio	
b) conseguono un reddito annuo complessivo non superiore a euro 50.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.	
7. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dal presente articolo per "reddito complessivo" si intende la sommatoria del reddito imponibile annuo dei due nubendi o del nucleo familiare diminuito di euro 8000 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio a carico nato, concepito o in affidamento a tempo pieno alla data della presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo e diminuito di euro 15000 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio che si trovi in stato di handicap così come definito dalla normativa di riferimento.	
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze previste dallo Stato, dalla Regione, da altre Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati.	
9. La Giunta regionale determina con cadenza semestrale le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo ed in particolare procede a:	
a) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo;	
b) precisare le categorie di spese ammissibili al	

finanziamento di cui al comma 4. nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;	
e) determinare le procedure ai fini dell' accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo.	
Art. 3 <i>(Tutela della maternità e della vita umana)</i>	Art. 3 <i>(Strumenti)</i>
1. La Regione tutela la maternità, incoraggia l'educazione alla paternità e maternità responsabili e sostiene il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, favorendo interventi finalizzati a:	1. La Regione promuove e tutela la famiglia attraverso: a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli; b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo; c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli; d) la promozione, anche in forma integrata, di iniziative pubbliche, di privato sociale e delle reti parentali, soprattutto con riferimento alle iniziative rivolte agli anziani ed ai minori; e) la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti; f) la tutela del benessere dei nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie in crisi, ed a tutte le situazioni in cui siano presenti aspetti di criticità; g) la garanzia, nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali, della libertà di scelta e della parità di trattamento tra gli iscritti alle scuole pubbliche, statali e paritarie; h) il supporto all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare;

	i) l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro; l) la valorizzazione dell'associazionismo familiare attraverso l'attribuzione di un ruolo attivo alle associazioni familiari nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona; m) la promozione del diritto della famiglia a svolgere liberamente le proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della stessa alla progettazione dei relativi interventi e servizi.
a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza, con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case-alloggio;	
b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;	
c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti con adeguata serenità;	
d) assicurare al bambino anche in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo;	
e) potenziare l'attività di consultori pubblici e accreditati, favorendo e sostenendo nel contempo mediante convenzioni l'attività delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato, al fine di perseguire l'effettiva e completa attuazione degli articoli 1, 2 e 4 della legge 194/78, contribuendo in special modo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.	
f) favorisce mediante i consultori pubblici e accreditati e mediante convenzioni con associazioni o altri enti del settore l'educazione alla maternità e paternità responsabili mediante appositi percorsi formativi.	
2. Per combattere il gravissimo fenomeno della interruzione di gravidanza per motivi economici la Regione destina ogni anno almeno il 2 per cento del Fondo regionale per la famiglia da utilizzarsi specificamente per finanziare i consultori pubblici e accreditati e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) al fine di prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza;	

principalmente fornendo concreto e durevole aiuto economico alle madri o alle famiglie che decidano di accogliere la vita nascente.	
3. La Giunta regionale determina tassativamente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti e i limiti di reddito necessari per accedere a tali benefici, stabilendo le modalità di erogazione che dovrà avvenire unicamente attraverso i consultori pubblici e accreditati e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) già esistenti in Umbria alla data dell'entrata in vigore della presente legge regionale o successivamente accreditati con apposita procedura.	
4. In ogni caso, al fine di promuovere l'incremento delle nuove generazioni, la Regione eroga con effetto immediato un bonus una tantum di 1.000,00 euro per ogni nuovo nato.	
5. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali, per meglio consentire un approccio sereno alla gestazione e all'accoglienza dei nuovi nati, potenziano i corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.	
6. Allo stesso scopo l'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:	
a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;	
b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate;	
c) la dispensazione con spese a carico della sanità regionale di idonee terapie anti-dolore per le partorienti;	
d) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti, che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico-sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.	
7. Al fine di favorire la massima compatibilità tra lavoro e accoglienza della vita, la Regione favorisce con concreti interventi economici la creazione di asili nido aziendali da aprirsi sia presso gli uffici pubblici che presso le aziende pubbliche e private e aperti ai figli dei dipendenti in corrispondenza dell'orario di lavoro. La Regione favorisce inoltre con concreti interventi o con politiche fiscali agevolate gli uffici pubblici e le aziende pubbliche e private che assumano giovani donne in età fertile e che pratichino una contrattazione parttime per favorire i genitori nei primi tre anni di vita del figlio. Le medesime agevolazioni sono previste per le aziende che nella contrattazione riconoscano ai dipendenti divenuti	

genitori periodi di aspettativa non retribuita pari o superiore a un anno per ogni nuovo nato. E' compito della Giunta individuare tali interventi e renderli effettivi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
Art. 4 <i>(Sostegno alla funzione genitoriale)</i>	Titolo II Servizi, interventi e azioni per la famiglia Art. 4 <i>(Servizi ed azioni generali)</i>
1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito dalle normative vigenti in materia in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:	1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede: a) al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, come previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia); b) al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità responsabile, per il sostegno alle gestanti ed alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'abbandono alla nascita, per l'ascolto ed il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psicofisica delle donne vittime di violenza; c) allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori.
a) perdita del lavoro ovvero modificazione in pejus della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;	
b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;	
e) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.	

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori, affidamento preadottivo e affido familiare.	
3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.	
Art. 5 <i>(Sostegno al mantenimento dei minori)</i>	Art. 5 <i>(Sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)</i>
1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte dell'altro genitore o di altri obbligati, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.	1. La Regione, nel riconoscere la valenza sociale, educativa e formativa svolta dai genitori, promuove azioni formative e informative di sostegno alla genitorialità, anche all'interno dei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, finalizzate a riconoscere, sostenere e sviluppare le competenze dei genitori nel loro ruolo educativo e di cura.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 90 per cento della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.	2. La Regione promuove interventi di sostegno al rapporto genitori e figli, tesi a prevenire situazioni di rischio e disagio, mediante azioni di supporto alle relazioni familiari volte al superamento delle eventuali situazioni di crisi e disagio comunicativo e relazionale. Tali azioni consistono in: a) interventi socio-educativi territoriali, all'individuo o al gruppo, volti al contrasto della devianza e dell'esclusione sociale, valorizzando le risorse presenti nel tessuto sociale, per favorire processi di autoriconoscimento e di appartenenza; b) interventi socio-educativi domiciliari diretti alle famiglie con bambini che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad assolvere agli impegni della vita quotidiana; c) azioni di mediazione fra soggetti a rischio e contesto di riferimento.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato.	3. La Regione promuove la cultura dell'accoglienza verso i minori, nonché opportunità diversificate per fornire risposte efficaci a bisogni di protezione, ospitalità ed affettività.
4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della	4. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene l'adozione e

prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:	l'affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;	
b) la decorrenza e la durata della prestazione;	
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;	
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.	
5. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato o di eventuali terzi, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento.	
6. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi previsti dalla legge.	
Art. 6 (Carta Famiglia)	Art. 6 (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)
1. La Regione istituisce il beneficio, denominato "Carta Famiglia", cui è destinato almeno il 30 per cento del Fondo regionale per la famiglia.	1. La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale alla famiglia attraverso: a) l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche medicalmente assistita; b) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto; c) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni

	ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita; d) le attività informative e di prevenzione tramite prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento; e) l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore di famiglie che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza.
2 La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di:	2. Le Aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante i propri consultori: a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) l'informazione relativa a questioni concernenti la sterilità, l'infertilità e le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l'attività di orientamento verso i centri che praticano quest'ultima e il raccordo operativo con gli stessi; c) la tutela della salute della donna e del concepito; d) l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle strutture delle Aziende USL; e) l'informazione a favore della maternità responsabile.
a) tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare;	3. La Regione, le Aziende sanitarie regionali e i Comuni attuano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso gli strumenti previsti dagli atti di programmazione regionale.

b) costi di beni di uso familiare — mediante convenzione regionale con produttori e distributori;	
e) imposte e tasse regionali e comunali;	
d) spese mediche e sanitarie.	
Con la Carta Famiglia si stabilisce il diritto e l'entità di tali agevolazioni, computata sulla base dei redditi del nucleo familiare computati secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 6 lett. b) e comma 7 della presente legge, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.	
3. Con regolamento regionale da emanarsi tassativamente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.	
4. La Giunta regionale definisce nei termini tassativi di cui al precedente comma le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando i limiti di spesa per ogni nucleo familiare con riguardo all'acquisto di beni, e le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso, prevedendo in ogni caso agevolazioni fiscali per i soggetti privati contraenti. Le agevolazioni e le riduzioni relative a tariffe, tasse, imposte e spese mediche o sanitarie senza tetto massimo di spesa sono commisurate al reddito familiare calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 6 e 7 della presente legge.	
Art. 7 (Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)	Art. 7 (Interventi per le famiglie vulnerabili)
1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei. Statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.	1. La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.
2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in	2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali,

conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.	nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi: a) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare; b) agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti; c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori; d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione; e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie; f) prestito sociale d'onore; g) misure di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:	3. Con norme regolamentari, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.
a) sostiene l'attività dei consultori familiari pubblici e accreditati e in particolare delle strutture pubbliche o private e delle associazioni dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;	4. Le norme regolamentari di cui al comma 3, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo presenti, in ogni caso le seguenti situazioni di disagio: a) nascita di un altro figlio o adozione o affidò; b) ingresso dei figli nel circuito dell'istruzione; c) decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare; d) scomposizione della famiglia; e) insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza; f) perdita o difficoltà di accesso all'alloggio; g) presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza;

	h) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.
b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;	
e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;	
d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.	
4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:	
a) sostiene l'attività dei consultori familiari pubblici e accreditati e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione o affido di minori italiani;	
b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;	
e) sostiene e promuove l'affido familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.	
5. L'Assessorato competente può concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.	
6. Con provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.	
Art. 8 <i>(Libertà di educazione e diritto allo studio)</i>	Art. 8 <i>(Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)</i>
1. La Regione riconosce, garantisce e tutela la libertà	1. Oltre agli interventi di cui all'articolo

di educazione e la libera scelta della scuola per i figli da parte delle famiglie. Nel rispetto dei diritti della famiglia e al fine di prevenire i processi di disadattamento dei minori. I servizi soci-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose.	7, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.
2. La Regione favorisce con idonee provvidenze le forme di associazionismo e di autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alle scelte educative proposte dalla scuola frequentata dai loro figli e alla realizzazione della politica regionale scolastica e familiare.	2. A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche parzialmente, di autonomia fisica o psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici regionali.
3. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la Regione destina ogni anno almeno il 20 per cento del Fondo regionale per la famiglia, istituendo tra l'altro:	3. La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.
a) buoni scuola alle famiglie, senza limiti di reddito, finalizzati all'abbattimento in misura almeno pari al 75 per cento delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e scuole materne pubbliche e accreditate e per scuole primarie e secondarie, statali e non statali, purché paritarie e accreditate, in modo da rendere effettiva e concreta la libertà di scelta delle famiglie riguardo al percorso scolastico dei figli;	4. La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture di tipo familiare per l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.
b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria anche ad integrazione di quanto già previsto dalla vigente normativa regionale sul diritto allo studio;	
e) contributi pari almeno al 40 per cento per le spese di trasporto scolastico dei figli e per l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico, ivi compresi i supporti informatici.	
Art. 9 (Genitori di giorno o asili familiari)	Art. 9 (Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie)
1. Per "genitore di giorno" s'intende una persona in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o della paternità o attraverso appositi percorsi formativi, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari di età compresa da 6 mesi a 6 anni.	1. La Regione promuove politiche abitative per la famiglia, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante l'ampliamento dell'offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l'intervento per l'insorgere di

	imprevedibili esigenze abitative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28.11.2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) e in attuazione dell'articolo 7 della presente legge.
2. Le associazioni di solidarietà familiare e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza dei genitori di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterli sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.	2. La Regione sostiene le famiglie di nuova formazione e le giovani coppie mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel piano triennale per l'edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 23/2003.
3. Il genitore di giorno svolge la propria attività ricevendo adeguato compenso. La Regione e famiglie degli utenti versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.	
4. I Comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati che tengano conto dei criteri individuati dall'art. 2 comma 6 lett. b e comma 7 della presente legge, voucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accredito è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.	
5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:	
a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;	
b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;	
e) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte del genitore di giorno;	
d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.	
Art. 10	Art. 10

<i>(Lavoro endofamiliare)</i>	<i>(Diritto allo studio)</i>
1. In ottemperanza agli articoli 1, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione che riconoscono la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, la Regione Umbria considera il lavoro endofamiliare come attività essenziale per la vita delle famiglie e della società tutta.	1. La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di trattamento tra gli utenti di scuole ed università pubbliche, statali e paritarie.
2. Per lavoro endofamiliare si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiari svolto all'interno del nucleo familiare e per l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.	2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia, ivi compresi contributi diretti alle famiglie, anche nella forma di buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.
3. A tutela del lavoro endofamiliare la Regione promuove:	
a) interventi finalizzati a favorire la copertura assicurativa dei rischi infortunistici derivanti dal lavoro endofamiliare anche integrando altre forme di assicurazione erogate da Enti statali o regionali;	
b) forme di associazionismo, nell'ambito della legislazione in tema di volontariato, atte a favorire iniziative di mutuo aiuto e momenti di alleggerimento del lavoro domestico.	
4. Ai fini degli interventi di cui al precedente comma 3 la Regione istituisce l'albo regionale dei lavoratori endofamiliari. L'iscrizione all'albo è volontaria. Per l'iscrizione è necessario possedere i seguenti requisiti:	
— essere residenti in uno dei comuni della Regione Umbria;	
— svolgere da almeno un anno all'interno della propria famiglia le attività di cui al comma 2 del presente articolo;	
— avere un'età non inferiore a 18 anni.	
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità per la gestione dell'albo regionale di cui al comma 4 del presente articolo.	
6. Ai fini degli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 è riconosciuta una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o dagli infortuni domestici a favore delle persone iscritte all'albo di cui al comma 4.	
7. Detta indennità è stabilita in 40 euro giornalieri rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.	

8. L'indennità in esame viene erogata dal quinto giorno d'inabilità e fino alla guarigione clinica accertata e comunque per non più di sei mesi nel corso di uno stesso anno solare.	
9. E' demandato alla Giunta regionale l'adozione degli atti amministrativi necessari al conferimento, alla gestione e alla rendicontazione dell'indennità in argomento.	
10. la Regione promuove iniziative volte a favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro dei membri della famiglia che a motivo degli impegni di lavoro in ambito familiare, rivolti a minori o a soggetti non autosufficienti, non avevano iniziato o avevano interrotto l'attività lavorativa.	
11. Dette iniziative consistono in:	
a) attività sistematica d'informazione delle opportunità occupazionali esistenti anche per mezzo dei Comuni e degli Uffici del lavoro;	
b) speciali programmi formativi finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;	
c) riconoscimento di adeguata riserva di posti nei percorsi di formazione professionale nella Regione.	
Art. 11 <i>(Interventi per le famiglie con anziani e per l'assistenza domiciliare dei malati anche terminali)</i>	Art. 11 <i>(Interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo)</i>
1. La Regione riconosce l'importanza personale e sociale dei rapporti intergenerazionali, valorizza la convivenza della persona anziana con i familiari e sostiene opportunamente questi ultimi, stimolando ogni possibilità di integrazione. Protegge la vita umana fino al suo termine naturale con adeguati interventi che tutelino la persona ammalata anche nelle fasi terminali della sua esistenza, nel rispetto della sua dignità e favorendo sempre - ove possibile - la sua permanenza presso il nucleo familiare.	1. La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part-time persone con figli fino a tre anni di età e sostiene in via prioritaria l'inserimento lavorativo delle stesse.
2. A tal fine, la Regione predispone:	2. La Regione promuove iniziative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare che, per compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente, ha interrotto la precedente attività di lavoro. 3. La Regione favorisce inoltre il reinserimento lavorativo dei disoccupati con famiglia a carico.
a) nei due capoluoghi di Provincia, la creazione di un "Servizio assistenza anziani", quale soggetto in	4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 consistono in:

ordine agli aspetti informativi per i diritti, i servizi disponibili e le iniziative associative o di volontariato inerenti le persone anziane e le loro famiglie;	a) attività sistematica d'informazione delle opportunità occupazionali esistenti tramite i servizi territoriali dedicati (Centri per l'impiego e Servizi accompagnamento lavoro); b) programmi formativi specifici finalizzati al rientro nel mercato del lavoro; c) riconoscimento di riserva significativa di posti, comunque non superiore al 15%, nei percorsi di formazione professionale nell'ambito delle politiche regionali della formazione.
b) presso ogni ASL e Azienda ospedaliera, la valorizzazione di unità multidisciplinari (Unità di valutazione geriatrica UVG), capaci di valutare congiuntamente le necessità sanitarie e quelle sociali delle famiglie con anziani. Tali unità si avvalgono di strutture pluriprofessionali, con funzioni di consulenza, ossia di orientamento diagnostico, per gli anziani e le loro famiglie. Le UVG svolgono diagnosi integrate, prospettando le diverse soluzioni possibili, dati i vincoli e le risorse esistenti; intervengono obbligatoriamente in presenza di richieste di ricovero presso istituti per anziani, al fine di valutare soluzioni alternative o facilitare le famiglie nell'individuazione delle strutture più idonee; svolgono funzioni di supporto psicologico e formativo a favore degli stessi familiari che si occupano degli anziani;	5. La Regione favorisce con interventi economici la realizzazione di asili nido, anche con strutture presso le aziende, per favorire i genitori nell'attività lavorativa.
e) programmi finalizzati al sostenimento delle funzioni di cura svolte dalle famiglie nei confronti dell'anziano, attraverso due strumenti:	
1. l'istituzione di assegni di cura indipendentemente dal reddito in favore delle famiglie che accudiscono in casa anziani ritenuti non autosufficienti dalle suddette UVC;	
2. il potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare e di ricovero e/o assistenza diurna, finalizzati ad alleviare momentaneamente la famiglia.	
d) attività per potenziare il volontariato degli anziani, specie nella forma del volontariato intergenerazionale;	
e) interventi per accompagnare in modo adeguato e nel rispetto della dignità umana le fasi terminali della vita, favorendo in particolar modo anche mediante convenzioni con associazioni del settore la predisposizione a domicilio della terapia del dolore e di tutti gli adeguati strumenti medici e gli interventi di personale specializzato, con spese a	

carico della Regione, indipendentemente dal reddito, secondo modalità da individuarsi ad opera della Giunta regionale tassativamente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
Art. 12 <i>(Interventi in situazioni di particolare disagio)</i>	Art. 12 <i>(Sostegno all'adozione e all'affidamento familiare)</i>
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti competenti in campo socio-assistenziale, promuovono forme di sostegno in servizi, in natura ed in denaro, per fronteggiare situazioni di particolare disagio sociale e relazionale.	1. La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l'attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.
2. Sono considerate tali le situazioni in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno una persona con gravi problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.	2. A tali fini, la Regione: a) sostiene i servizi e le équipe territoriali per l'adozione e promuove l'affidamento familiare mediante apposite linee guida; b) promuove la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi; c) sostiene ed agevola le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); d) realizza un sistema di monitoraggio sul numero, sull'andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori fuori famiglia accolti in strutture residenziali.
3. A tal fine, sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interesse a carico del mutuatario, per il finanziamento delle spese inerenti alle situazioni di disagio di cui al comma 2, e a favore delle famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le soglie indicate dall' art. 2 commi 6 e 7 della presente legge.	
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati per una durata non superiore ai 3 anni e commisurati ad un	

importo massimo di euro 10.000 rivalutabili secondo gli indici ISTAT.	
5. L'Assessorato competente deve inoltre prevedere forme di sostegno economico a favore di chi volontariamente rinuncia ad un'attività lavorativa per provvedere all'assistenza di familiari la cui situazione richiederebbe altrimenti il ricovero.	
6. La Regione promuove la stipula di accordi fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini della previsione nei contratti di lavoro di clausole che — oltre a quanto già previsto dall'art. 7 della presente legge — consentano, senza perdita del posto di lavoro, sospensioni dal servizio per motivi di assistenza domiciliare a familiari o che consentano l'adeguamento della prestazione lavorativa alle suddette situazioni di disagio familiare.	
7. La Regione finanzia o supporta l'apertura di strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenza, gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, e ogni altra forma di disagio familiare per la quale si renda necessaria ed opportuna la suddetta accoglienza.	
8. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione sostiene le forme di accoglienza realizzate per scopi di solidarietà sociali da singole famiglie o all'interno di comunità di privato sociale.	
Art. 13 <i>(Servizi per le famiglie)</i>	Art. 13 <i>(Riconoscimento del lavoro di cura familiare)</i>
1. I servizi sociali, assistenziali e sanitari erogati in ambito regionale si ispirano ai seguenti principi:	1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l'educazione dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
a) riconoscimento della famiglia come soggetto unitario ed autonomo di riferimento per l'erogazione dei servizi pubblici;	
b) eliminazione di qualsiasi disposizione penalizzante o discriminante la famiglia in relazione all'accesso ai servizi pubblici;	
e) agevolazione della domiciliazione dei servizi di assistenza della persona all'interno del suo nucleo familiare ogni qual volta ciò sia possibile, con il sostegno dei servizi esterni.	
2. La Regione promuove con idonee provvidenze tutte le forme di solidarietà, tanto di tipo individuale che associativo o cooperativo, con particolare attenzione a quelle a base familiare, riconoscendone la funzione di utilità sociale.	

3. La Regione e gli altri enti competenti in campo socio-assistenziale, in collaborazione con le associazioni di privato sociale, di volontariato, dell'associazionismo familiare e con le cooperative sociali, favoriscono la ricerca di baby-sitter e di badanti, attraverso la predisposizione presso ogni Comune di un elenco di persone disponibili allo svolgimento di tali professioni e debitamente formate.	
4. La Regione, nell'ambito delle strutture di consulenza familiare sia pubbliche che accreditate, istituisce anche mediante apposite convenzioni un servizio di informazione-formazione sulla vita di coppia e di famiglia che operi per la promozione relazionale, educativa, culturale e sanitaria della famiglia. La suddetta attività di consulenza familiare è predisposta anche a favore di singoli o coppie che intendano formare una famiglia, secondo quanto già previsto all'art. 2 comma 2 della presente legge.	
5. La Regione riconosce e valorizza con idonee provvidenze le strutture di assistenza, sostegno e consulenza familiare del privato sociale e dell'associazionismo familiare, assumendo, in misura corrispondente alla loro qualità e quantità, i costi dei servizi mediante apposite convenzioni, anche attraverso il Fondo regionale per la famiglia di cui all'art. 15.	
6. In attuazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, nell'ambito della definizione dei piani formativi rivolti ai dipendenti pubblici, la Regione organizza corsi di aggiornamento del personale di tutti gli enti la cui attività inerisce direttamente o indirettamente situazioni familiari.	
7. La Regione, al fine di tutelare il valore dell'unità familiare e considerando che la separazione dei coniugi, il divorzio o comunque il venir meno dell'armonia familiare sono causa diretta di gravi disagi economici e sociali sia per i coniugi che ancor più per la prole, specialmente se in tenera età, promuove, anche mediante le modalità previste dai precedenti commi 4 e 5, idonei percorsi gratuiti di sostegno alla crisi di coppia che abbiano come finalità — nel rispetto della libertà dei coniugi — la bonaria ricomposizione delle controversie familiari ovvero — solo quando la situazione non sia altrimenti sanabile, percorsi di mediazione familiare con l'obiettivo di abbattere la conflittualità nella fase della separazione o del divorzio.	
8. A tal fine i programmi didattici dei corsi di aggiornamento di cui al comma 6 sono orientati a sviluppare lo studio del disagio familiare e le modalità di trattamento e di sostegno utili a	

ricomporre le crisi familiari tutelando per quanto possibile l'integrità del nucleo familiare stesso.	
Art. 14 <i>(Volontariato e associazionismo per i servizi alla famiglia)</i>	Art. 14 <i>(Associazioni "Banche del tempo")</i>
1. la Regione riconosce le organizzazioni dell'associazionismo e del volontariato i cui scopi sociali coincidano, in tutto o in parte, con quelli previsti dalla presente legge in quanto espressione del diritto di libertà di associazione previsto dall'articolo 18 della Costituzione.	1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare parte del proprio tempo a favore della famiglia per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate "Banche del tempo".
2. la Regione individua nelle famiglie e nelle organizzazioni di volontariato per la famiglia una forma autonoma e originaria di soggettività sociale.	2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del tempo attraverso le seguenti modalità: a) disponendo l'utilizzo di locali e l'accesso ad eventuali servizi; b) assicurando o concorrendo all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione; c) stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori, famiglie e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.
3. Nella disciplina delle forme di volontariato familiare la Regione sviluppa sistemi di collaborazione con le famiglie e con le organizzazioni di volontariato per la famiglia basati sulla sussidiarietà, solidarietà e simmetricità.	
4. Nell'attività di pianificazione e programmazione degli strumenti d'intervento di carattere socio-assistenziale ed educativo la Regione si impegna a garantire l'informazione e la collaborazione delle organizzazioni dell'associazionismo e del volontariato.	
5. la Regione nella definizione dei piani di formazione professionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, favorisce la previsione di iniziative precipuamente	

indirizzate ai soggetti che operano per la realizzazione dei fini stabiliti dalla presente legge.	
Art. 15 <i>(Fondo regionale per la famiglia)</i>	Art. 15 <i>(Coordinamento dei tempi della città)</i>
1. la Regione Umbria, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce un apposito fondo al fine di contribuire almeno parzialmente a gestire tutti gli interventi di sostegno economico alla famiglia indicati e previsti dalla presente legge o comunque collegati alla realizzazione della politica regionale per la famiglia, ivi compresi le varie forme di integrazione del reddito familiare, delle misure di previdenza e di sicurezza sociale.	1. I comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie.
2. Il fondo è lo strumento finanziario di promozione, di coordinamento e di sviluppo degli interventi di sostegno economico alla famiglia. Gli interventi potranno comunque essere finanziati anche oltre le previsioni del fondo attingendo agli stanziamenti, previsti per le funzioni obbiettivo corrispondenti.	2. I piani di cui al comma 1 sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.
3. Le forme di sostegno economico alle famiglie realizzano una politica attiva e globale di sicurezza e di promozione sociale, e sono strumenti per prevenire, affrontare e rimuovere le cause di disagio personale e sociale di qualsiasi natura.	
4. Per l'annualità 2009 e per ogni annualità successiva la dotazione finanziaria del Fondo regionale per la famiglia è pari al 4 per cento della spesa regionale totale prevista dal bilancio di previsione per le funzioni obbiettivo.	
Art. 16 <i>(Assessorato alle Politiche Familiari e Consulta Regionale per la Famiglia)</i>	Art. 16 <i>(Associazionismo familiare)</i>
1. La Regione Umbria, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce l'Assessorato regionale alle Politiche Familiari, con il compito di gestione del Fondo regionale per la famiglia e di coordinamento di tutte le attività previste nella presente legge e in tutte le leggi regionali che facciano riferimento alla famiglia.	1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, le associazioni familiari concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina

	generale della programmazione).
2. La Regione istituisce inoltre la Consulta regionale per la Famiglia, chiamata a:	2. La Regione favorisce e promuove le forme di associazionismo e autorganizzazione delle famiglie dirette a: a) organizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare; b) realizzare interventi e servizi diretti a semplificare la vita quotidiana della famiglia; c) realizzare attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'adozione o l'affido, ovvero sugli interventi previsti dalla presente legge; d) realizzare attività di formazione riguardanti le responsabilità familiari; e) svolgere qualunque altra attività conforme alle finalità della presente legge.
1) esprimere pareri obbligatori al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari su provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi che possono incidere sulla qualità della vita delle famiglie umbre;	
2) esprimere pareri obbligatori alla Giunta Regionale e ai singoli Assessorati sulle direttive e sui provvedimenti di carattere programmatico e generale concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie o comunque riferibili all'ambito familiare;	
3) esprimere pareri obbligatori ai consultori pubblici e accreditati e alle aziende ASL sul contenuto dei corsi di educazione alla affettività e alla sessualità nelle scuole primarie e secondarie;	
4) redigere rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge e proporre opportuni aggiornamenti avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche della collaborazione di organismi di volontariato sociale, di enti, di associazioni e di esperti che operano nel settore;	
5) raccogliere dati relativi alla famiglia umbra allo scopo di monitorare e prevenire situazioni di disagio o comunque a rischio.	
3. La Consulta è costituita da quindici membri così individuati:	
a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;	
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di auto-organizzazione dei servizi sanitari, educativi di formazione professionale, di	

servizi sociali a assistenziali per le famiglie;	
e) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;	
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province designati rispettivamente dall' ANCI e dall'UPI;	
e) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari della Regione Umbria;	
f) due rappresentanti designati rispettivamente dal Forum per le associazioni familiari della provincia di Perugia e di Terni;	
g) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università umbre.	
4. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente; essa si avvale dei supporti tecnici e logistici della Regione.	
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata insediata. Si provvede ad eventuali sostituzioni scegliendo nell'ambito delle designazioni iniziali.	
6. Ai componenti della Consulta è riconosciuto il solo rimborso delle spese di trasporto secondo le disposizioni della normativa vigente.	
Art. 17 <i>(Disposizioni finali)</i>	Art. 17 <i>(Fondo regionale per la famiglia)</i>
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.	1. Per il finanziamento e la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, viene istituito il Fondo regionale per la famiglia.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.	2. Per l'anno 2010,
	3. Per gli anni successivi, ...